



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro, 10 - CAP 70020 - tel. 080/3211200 – Fax 080/3211320 - P. IVA 00878940725

PEC: territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it - E-mail: lavoripubblici@comune.cassanodellemurge.ba.it

SETTORE III – URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA – LAVORI PUBBLICI
GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
Servizio Lavori Pubblici

POR Puglia 2014-2020, Asse X, “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”. Azione 10.8

**DISCIPLINARE DI GARA DI APPALTO TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA
TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) per la
Riqualficazione Scuola Secondaria di Primo Grado V. Ruffo
CIG 7892429E6F - CUP F16D17000060002**

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al Bando di gara per la procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento dei lavori di Riqualficazione Scuola Secondaria di Primo Grado V. Ruffo, Cassano delle Murge.

CIG 7892429E6F - CUP F16D17000060002

Codice CPV: 45454000-4 (Lavori di ristrutturazione)

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata dal miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.

I 100 punti massimi attribuibili per ciascuna offerta saranno suddivisi in:

- a) punti max all’offerta tecnica: **95**;
- b) punti max all’offerta economica: **5**;

con riferimento ai criteri qualitativi ed ai corrispettivi punteggi massimi a loro attribuibili come esplicitati negli appositi paragrafi del presente disciplinare:

Finanziamento: entrate aventi destinazione vincolata per legge tramite POR Puglia 2014-2020, Asse X, “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente”. Azione 10.8.

I lavori in appalto dovranno essere eseguiti nel Comune di Cassano delle Murge.

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori compresi nell’appalto è fissato in **giorni 88** (ottantotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il Comune di Cassano delle Murge si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nelle ipotesi previste dall’ultimo capoverso dell’art.32, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile unico del procedimento in data 08/02/2019 (Prot. n.1653) e approvato con Determinazione n.174 del 12/05/2019.

L'appalto non è suddivisibile in lotti in considerazione dell'unitarietà funzionale dell'intervento e prestazioni richieste.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo: a corpo.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€601.844,97** (seicentounomilaottocentoquarantaquattro/97), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **€65.278,14** (sessantacinquemiladuecentosettantotto/14).

L'importo totale dell'appalto soggetto a ribasso d'asta è pari a **€536.566,83** (cinquecentotrentaseimilaottocinquecentosessantasei/83).

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

I lavori oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n.207/2010, DM 10/11/2016 n.248 e DM n.154/2017:

Lavorazione	Categoria e classe	Importo (Euro)	incidenza	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)	
OPERE MURARIE	OG1 cl.III	516.434,75	85,81%	SI	prevalente	SI	Nel limite complessivo del 50% importo di contratto. Art.105 comma 2 Dlgs 50/2016
IMPIANTO ANTINCENDIO	OS3 cl.I	8.092,98	1,34%	SI	scorporabile	SI	
IMPIANTI ELETTRICI	OS30 cl.I	12.039,10	2,00%	SI	scorporabile	SI	
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		65.278,14	10,85%				
Importo complessivo		601.844,97	100,00%				

I **costi della manodopera** individuati ai sensi dell'art 23 comma 16, penultimo periodo, Dlgs. N.50/2016, compresi nell'importo soggetto a ribasso, ammontano ad **€ 159.109,91**.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n.50/2016, **che non incorrono nelle cause di esclusione come determinate dall'art.80 del medesimo decreto**.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara sotto forma di Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d)] o Consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e)] costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art.48 del medesimo decreto.

È ammessa la partecipazione anche in forma di GEIE: in tal caso si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti/Consorzi ordinari di concorrenti.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, oltre a non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, siano in possesso dei seguenti requisiti **a pena di esclusione**, in particolare:

requisiti di idoneità professionale: gli operatori devono essere iscritti nel registro CCIAA per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

requisiti di capacità economico finanziari e tecnico organizzativa:

- possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. In caso raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono i lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.
- **relativamente alla categoria prevalente OG1**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione nella categoria OG1 cl.II o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità nonché possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001
- **relativamente alle categorie OS3 ed OS30:** il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nelle rispettive categorie cl.I o superiore, o essere in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art.90 del D.P.R. n.207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa/e qualificata/e nelle categorie OS3 ed OS30 cl.I o superiore, o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione ex art.90 del D.P.R. n.207/2010 o, **obbligatoriamente**, subappaltare ad impresa/e qualificata/e nelle categorie OS3 ed OS30 cl.I o superiore, o in possesso dei relativi requisiti di qualificazione art.90 del D.P.R. n.207/2010 coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente;
- **requisiti di idoneità professionale** – iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per l'attività oggetto di gara competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del d.lgs. 50/2016, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art.61, comma 2, del D.P.R. n.207/2010

Si precisa che la qualificazione nella categoria OG11, certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS30, OS28 e OS3 stante il principio di assorbimento tra categoria generale OG11 e categorie specialistiche OS30, OS28 e OS3 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n.248, emanato ai sensi art. 89, co.11 D.Lgs. n.50/2016).

L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n.248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS30, OS28 e OS3 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 per la qualificazione è ammesso l'avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

Si precisa che il subappalto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili è ammesso ai sensi dell'art.105 D.Lgs. n.50/2016, per una quota non superiore al 50% in termini economici, dell'importo dei lavori contrattualizzati.

Nel caso di subappalto, **anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria** non possedute, l'operatore economico dovrà **indicare nella sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale.

Nel **caso di Raggruppamento temporaneo** di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo orizzontale**, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio ordinario non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art.92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, per ogni categoria in cui sia costituito il raggruppamento/consorzio/orizzontale, sia la stessa prevalente e/o scorporabile.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, **di tipo verticale**, ai sensi dell'art 92, comma 3 del D.P.R 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria. I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art 48, comma 6, ultimo periodo, del Dlgs. 50/2016 (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

A norma dell'art.83 comma 8 D.Lgs. n.50/2016 la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/e il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 è fatto divieto:

- ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- alle consorziate per i quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), concorrono è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 5 dell'art.110 del D.Lgs. n.50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45 Dlgs n.50/2016 in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art.89 D.Lgs. n.50/2016) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art.110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016. Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all'art.110 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art.89, comma 7, D.Lgs. n.50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art.89, comma 5, D.Lgs. n.50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili

in solido nei confronti dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

VISITA DEI LUOGHI - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

La presentazione dell'offerta dovrà essere preceduta, **a pena di esclusione**, da visita dei luoghi.

La visita dovrà essere effettuata dal titolare o legalerappresentante o da un direttore tecnico del concorrente, o persona delegata dal titolare o dal legale rappresentante. Si precisa che una stessa persona non potrà effettuare la visita per più di un concorrente.

La visita stessa sarà annotata su apposito registro tenuto dal personale incaricato dall'Amministrazione e controfirmato per l'impresa dal soggetto che effettua la visita.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inviare richiesta tramite l'apposita messaggistica presente sul portale telematico MePA di CONSIP tramite il quale viene effettuata la presente procedura d'appalto **almeno cinque giorni prima del termine di presentazione dell'offerta**. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Soggetti autorizzati al sopralluogo

- Legale rappresentante e/o Direttore Tecnico dell'impresa muniti di fotocopia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atti a dimostrare la carica ricoperta
- Dipendente dell'impresa munito di delega con sottoscrizione del legale rappresentante con contestuale dichiarazione che attesti che il dipendente è iscritto a libro unico del lavoro con numero di matricola (...).
- Procuratore speciale dell'impresa, munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale rappresentante dell'impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza dell'impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.

Avvertenza 1

E' esclusa la possibilità di delegare un incaricato estraneo all'impresa o avente con questa un rapporto di collaborazione in via autonoma.

Avvertenza 2

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete:

1. già costituito, la presa visione deve essere effettuata dalla mandataria, in caso di raggruppamento, dal consorzio ordinario o dal GEIE anche se effettuata da uno dei consorziati o da uno dei soggetti che compongono il GEIE;

2. non ancora costituito, la presa visione può essere effettuata da una delle imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o costituire il gruppo.

La mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal capitolato speciale di appalto ed elaborati di progetto e dal bando MePA "Lavori di manutenzione - Edili".

Il capitolato e gli elaborati di progetto sono disponibili sul portale telematico MePA di CONSIP, nella documentazione di gara.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del portale telematico MePA di CONSIP** - accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> .

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma del MePA. In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'Area Comunicazioni per l'invio delle comunicazioni, le stesse potranno essere inviate attraverso altri recapiti (PEC, ecc.). L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali **comunicazioni aventi carattere generale** da parte dell'Amministrazione, inerenti alla documentazione di gara vengono pubblicate **anche** sul sito informatico della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti attivi".

Per quanto attiene alle risposte alle richieste di chiarimenti si fa riferimento a quanto previsto nello specifico punto del presente disciplinare.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su MePA, nonché le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Eventuali chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo relativi alla procedura dovranno essere richiesti alla Stazione Appaltante esclusivamente tramite il "sistema" del M.E.P.A., entro e non oltre il termine indicato nella R.D.O. per la formulazione dei quesiti. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Stazione Appaltante riterrà di elaborare, come ogni altra informazione e comunicazione relative alla procedura di gara, saranno pubblicati "a sistema" tramite il sito www.acquistinretepa.it del MePA. E', pertanto, onere dei concorrenti visionare tale sito e il portale prima del caricamento della documentazione richiesta e dell'offerta sulla piattaforma del MePA, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni. I chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che la Stazione Appaltante riterrà di elaborare, come ogni altra informazione e comunicazione relative alla procedura di gara, saranno pubblicati "a sistema" tramite il sito www.acquistinretepa.it del MePA. Ove la Stazione Appaltante riscontrasse problemi tecnici connessi all'invio dei chiarimenti e/o le rettifiche alla documentazione di gara come ogni altra informazione relativa alla procedura di gara tramite il MePA, gli stessi saranno pubblicati sul profilo committente, all'indirizzo http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/puglia/cassano_delle_murge/110_ban_gar_con/ . Il termine per la presentazione di richieste di chiarimenti è indicato nella RDO.

Procedura

L'appalto si svolge alle condizioni di partecipazione di cui al punto III.1) del bando di gara ai fini dell'abilitazione alla gara.

La seduta di gara inizierà nel giorno e alle ore indicate nel bando di gara. Il Presidente di gara (RUP) in seduta pubblica telematica:

- 1) esamina la documentazione amministrativa presentata;
- 2) verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al punto III.1.3) del bando di gara (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità professionale e tecnica), attiva l'eventuale soccorso istruttorio, procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti. Il Presidente di gara effettua, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dei concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del

Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui al successivo art.12 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017).

Il Presidente di gara (RUP), in seduta pubblica telematica:

1. apre le offerte tecniche e ne verifica la regolarità formale e la consistenza;
2. procede con l'eventuale esclusione delle offerte tecniche *irregolari*;
3. rende disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini della loro valutazione.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.216, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016. La Commissione sarà composta da n.3 membri, incluso il Presidente.

La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti al successivo punto B1 del presente disciplinare di gara.

Il Presidente di gara, in seduta pubblica telematica, presente la Commissione giudicatrice:

1. comunica i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte, ed inserisce detti punteggi nel sistema telematico;
2. apre le buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e ne verifica la regolarità formale; *procede poi a renderle disponibili alla Commissione giudicatrice per la loro valutazione.*
3. approva, a seguito dell'esito della valutazione, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi e di formulare la classifica della gara;
4. se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.lgs. n.50/2016, chiede alla Commissione se vuole formalizzare la proposta di aggiudicazione o se intende segnalare la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta;
5. se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che attiva la verifica di congruità con il supporto della Commissione giudicatrice;
6. trasmette i verbali al Dirigente Responsabile del Contratto con la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice con la segnalazione di elementi specifici di anomalia, da parte della stessa.

Si precisa che alla prima seduta pubblica telematica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte economiche) potrà assistere ogni concorrente, nei limiti consentiti dal portale per i quali si rinvia al *Manuale d'uso ed alle Regole del sistema di e-procurement*, collegandosi da remoto al "sistema" tramite propria infrastruttura informatica (la commissione procederà, infatti, all'attivazione della funzione "attiva seduta pubblica" presente sul portale www.acquistinretepa.it).

Ai sensi del comma 5 dell'art.36 del d.lgs.50/2016, così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, la stazione appaltante intende avvalersi dell'opzione che prevede che le offerte possano essere esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Verrà quindi verificato in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all'articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Si precisa che a norma del comma 6-ter dell'art.36 del d.lgs.50/2016, essendo la presente procedura di affidamento effettuata nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante

verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

Infine, a norma del comma 6-quater dell'art.36 del d.lgs.50/2016, in luogo del DGUE, è possibile utilizzare eventuali formulari standard, predisposti da Consip S.p.A., mediante i quali attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione.

SOCCORSO ISTRUTTORIO (ARTICOLO 83, COMMA 9, D.LGS. n. 50/2016)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art.83 del D.Lgs. n.50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e a quella economica, è assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, così come descritto più avanti nel presente Disciplinare.

Le cause di non abilitazione inerenti alla documentazione amministrativa di cui al successivo punto A) del presente disciplinare individuano ipotesi di "irregolarità essenziali" ai sensi dell'art.83, comma 9, D.Lgs. n.50/2016, che possono essere sanate, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, descritta nel presente disciplinare. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, dichiarazioni bancarie, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.].

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La verifica delle offerte anormalmente basse viene attivata al verificarsi della condizione prevista al comma 3 dell'art.97 del D.Lgs. n.50/2016.

La Stazione appaltante può in ogni caso attivare la verifica dell'anomalia di ogni offerta che appaia, in base ad elementi specifici, anormalmente bassa.

La verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n.50/2016 attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere

l'incongruità dell'offerta, richiede ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse e/o convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;

d) potrà essere esclusa l'offerta qualora l'offerente non presenti le giustificazioni;

e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'Amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno registrarsi e abilitarsi al Mercato Elettronico della P.A. per l'esecuzione di Lavori di Manutenzione secondo quanto indicato nel Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement "Guida all'abilitazione delle Imprese al Mercato Elettronico della P.A. per l'esecuzione di Lavori di Manutenzione".

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara**, la seguente documentazione:

- A) **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.2), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7) e A.8)
- B) **DOCUMENTAZIONE TECNICA** di cui al successivo punto B.1) (Contenuto dell'offerta tecnica)
- C) **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui ai successivi punti C.1) (Offerta Economica), C.2) (Dettaglio economico costi della manodopera) e C.3) (Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica).

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) la "**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**", recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione Appaltante consultabile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della stessa (Altri contenuti – Dati informativi sul personale – Codice disciplinare);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette *black list* di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. *black list*, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art.37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art.35 del D.L. n.90/2014 convertito in Legge n.114/2014 (*ovvero* di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231).

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono e/o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, **le cariche** di cui al comma 3 dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: *titolare e direttore tecnico*;
- in caso di società in nome collettivo: *socio e direttore tecnico*;
- in caso di società in accomandita semplice: *soci accomandatari e direttore tecnico*;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: *membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.*

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione e la categoria delle lavorazioni che saranno eseguite;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul MePA.

A.1.1) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul MePA, anche:

- la copia autentica dell'originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO / CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI / GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art.48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n.50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art.45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare la “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [*consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016*];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

A.2) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE” e ulteriori modelli per consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e modelli per dichiarazioni requisiti ex art.83 D.Lgs. n.50/2016 e per dichiarazione art.80 comma 5 lettere f-bis e f-ter D.Lgs. n.50/2016.

DGUE

Le **dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art.83 del Dlgs n. 50/2016, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,
- alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,
- alla parte IV, relativamente al possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001,

Sezione D,

- alla parte IV (per i soli operatori economici stranieri): Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali – punto 1a),
- alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute,

ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando l'apposito **modello A.2.1**, "DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art.110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016.

L'inserimento nel sistema dei DGUE e del **Modello A.2.1 "Dati generali e ulteriori dichiarazioni dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre"**, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria - avvalimento) **deve indicare nel DGUE:**

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

L'operatore economico deve allegare nel sistema telematico il **Contratto di Avvalimento**, ai sensi dell'art.89, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto contiene a pena di nullità:

- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature, etc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;

- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE**;
- rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.2.2 "Scheda Avvalimento art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente. Il DGUE e la "SCHEDE AVVALIMENTO art. 89", compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nel sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

In caso di avvalimento il concorrente, oltre a compilare la Parte II sezione C del D.G.U.E., dovrà caricare "a sistema", oltre la suddetta documentazione, anche il **PASSOE di ciascuna impresa ausiliaria**.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art.110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale**, nel DGUE, nella sezione C - parte III. dovrà indicare anche gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art.110, comma 3, lettera a), del Codice e dovrà inserire nel sistema telematico:

- la **relazione di un professionista, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942**, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le **consorziate esecutrici** ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e **l'impresa ausiliaria** art. 89 D.Lgs. 50/2016 che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art.110, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, a partecipare alle **procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC**, ai sensi dell'art.110, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e così come dichiarato nel relativo DGUE, **ad avvalimento di altro operatore economico** in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella lettera invito, **l'impresa ausiliaria**, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio **DGUE**;
2. rendere, utilizzando l'apposito **Modello A.2.3, "Scheda Avvalimento art. 110 comma 5"**,

disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO - art. 110" compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART.90 DPR 207/2010 E ART.83 D.LGS 50/2016.

Nel caso l'operatore, ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura nelle **categorie OS3 e OS30** debba dichiarare il possesso dei requisiti ex art.90 del DPR n.207/2010 e art.83 del D.Lgs. n.50/2016, **dovrà rendere le dichiarazioni** utilizzando l'apposito **Modello A.2.4 "Dichiarazione possesso requisiti art.90 DPR 207/2010 e art.83 del D.Lgs. 50/2016"** disponibile nella documentazione di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il **modello A.2.4** dovrà essere compilato e firmato digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore, **dell'operatore/i interessato/i** facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA FATTISPECIE ART.80 comma 5 lettere F-BIS e F-TER.

Le dichiarazioni dovranno essere rese dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso l'utilizzo dell'apposito **Modello A.2.5 "Dichiarazione art. 80 comma 5 lettere f-bis e f-ter"** disponibile nella documentazione di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il **modello A.2.5** dovrà essere compilato e firmato digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore, da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il **modello A.2.5** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. L'inserimento nel sistema avviene a cura del Consorzio.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 e 110 D.Lgs. 50/2016 la dichiarazione relativa alla NON SUSSISTENZA FATTISPECIE ART. 80 comma 5 lettere F-BIS e F-TER dovrà essere resa anche **dall'impresa ausiliaria** attraverso l'utilizzo del suddetto **modello A.2.5**.

SUBAPPALTO

Nel caso di subappalto, anche con riferimento alle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute, l'operatore economico dovrà indicare nella **sezione D della parte II del DGUE** le prestazioni che intende subappaltare e la relativa **quota percentuale calcolata sull'importo contrattuale**.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

In caso di richiesta di subappalto, L'Amministrazione procede, relativamente alle lavorazioni per le quali è stato richiesto il subappalto, alla verifica del rispetto del limite del **50%** dell'importo complessivo contrattuale e, ove accerti il superamento di tale limite, se la riduzione dell'importo dei lavori subappaltabili incide sulla qualificazione del concorrente ai fini della partecipazione alla gara, determina in tal caso, l'esclusione dalla gara per carenza dei requisiti di qualificazione.

In considerazione dell'importo di gara (inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Dlgs n.50/2016) non è prevista l'indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori.

A.3) La GARANZIA PROVVISORIA.

1. Il concorrente dovrà produrre "a sistema", a corredo dell'offerta - nell'apposita sezione "GARANZIA PROVVISORIA E DOCUMENTI A CORREDO" - la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., nelle forme ivi previste.

2. Detto deposito cauzionale provvisorio, ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., dovrà essere pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto pari a € 601.844,97 (IVA esclusa) e, dunque, essere pari a € **12.036,90** (euro dodicimilatrentase/90). Tale cauzione potrà essere ridotta del 50% in caso di possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI CEI ISO/9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella discendente dal possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI CEI ISO/9000, si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Si applica, inoltre, quanto previsto dall'art.93 comma 7, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

3. Ai fini della riduzione della cauzione il concorrente dovrà produrre "a sistema" - nell'apposita sezione "GARANZIA PROVVISORIA E DOCUMENTI A CORREDO" o nella sezione "EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PER LA RIDUZIONE DELLA CAUZIONE" - copia informatica (PDF) della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI CEI ISO/9000, con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

4. Ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'operatore economico, può essere rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, e in tal caso dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in **R.T.I./Consorzio ordinario/Aggregazione priva di soggettività giuridica/GEIE orizzontale**, ai sensi dell'art.48, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario/Aggregazione priva di soggettività giuridica/GEIE siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in **R.T.I./Consorzio ordinario/Aggregazione priva di soggettività giuridica/GEIE verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il R.T.I./Consorzio ordinario/Aggregazione priva di soggettività giuridica/GEIE siano in possesso della certificazione, il R.T.I./Consorzio ordinario/Aggregazione priva di soggettività

giuridica/GEIE stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- c. in caso di partecipazione in **Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di Aggregazione con soggettività giuridica** il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il **prolungamento della cauzione per ulteriori 180 giorni** qualora, per giustificati motivi, la procedura selettiva non possa concludersi entro il termine originario di validità della garanzia.

6. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:

- la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

7. Ove, conformemente a quanto previsto dall'art.93, comma 8, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., il concorrente intenda produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nell' "albo" di cui all'articolo 106 del d.lgs. n.385/1993) diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, tale impegno dovrà essere prodotto "a sistema", unitamente alla predetta garanzia, nella richiamata sezione "**GARANZIA PROVVISORIA E DOCUMENTI A CORREDO**".

8. La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "**GARANZIA PROVVISORIA E DOCUMENTI A CORREDO**", secondo una delle modalità seguenti:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del D.Lgs. n.82/2005 sottoscritto, **con firma digitale**, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento cartaceo dovrà essere costituito dalla garanzia sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. **La conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art.22, comma 1, del D.Lgs. n.82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.22, comma 2, del d.lgs. n.82/2005;**
- sotto forma di documento informatico (PDF), **con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente**; l'originale sarà trasmesso su richiesta della Stazione Appaltante, anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

9. La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I./Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni prive di soggettività giuridica ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. costituiti, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese del Raggruppamento;
- in caso di R.T.I./Consorzi ordinari/G.E.I.E./Aggregazioni prive di soggettività giuridica ex art.45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. costituendi, da una delle imprese raggruppande

con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;

- in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e di Aggregazioni con soggettività giuridica di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. dal Consorzio medesimo/Aggregazione.

10. Le predette condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata in conformità alla scheda tecnica di cui allo **Schema Tipo 1.1**, allegata al *Decreto del Ministero delle Attività produttive 19 gennaio 2018, n.31*, a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile.

A.4) L'IMPEGNO di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, individuato tra i soggetti di cui all'art.93, comma 3, D.Lgs. n.50/2016 a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Si evidenzia che:

- nel caso in cui il concorrente presenti la fideiussione di cui al punto A.3.2) (fideiussione bancaria o assicurativa), l'impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al medesimo punto A.3.2).
- nel caso in cui il concorrente abbia costituito cauzione secondo le modalità di cui al punto 3.1) (deposito in contanti, con bonifico, assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito) l'operatore economico deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'impegno di cui sopra deve essere espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art.2602 del codice civile.

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

L'impegno del fideiussore non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

A.5) PASS_{OE}

1. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste alla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il PASS_{OE} rappresenta lo strumento necessario e obbligatorio attraverso cui la Stazione Appaltante procede alla verifica dei requisiti stessi.

Dopo esser entrato nel servizio AVCpass, l'operatore economico indica al sistema il CIG della procedura a cui intende partecipare.

Il sistema rilascia quindi un "PASS_{OE}".

2. In caso di concorrente che partecipa singolarmente il PASS_{OE} deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e caricato "a sistema" nell'apposita sezione "PASS_{OE}".

3. In caso di R.T.I./Consorzi Ordinari/Aggregazioni prive di soggettività giuridica/G.E.I.E. costituiti

e costituendo il PASS_{OE} deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente il R.T.I./Consorzio/Aggregazione priva di soggettività giuridica e caricato “a sistema” nell’apposita sezione “PASS_{OE}”.

4. In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e di Aggregazioni con soggettività giuridica ex art. 45, comma 2, lett. f), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. il PASS_{OE} deve essere prodotto dal Consorzio/Aggregazione con soggettività giuridica e dalle consorziate/impresе retiste indicate per l’esecuzione.

5. Per tutti i profili tecnici ed operativi di accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell’A.V.C.P. (oggi ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 sopra richiamata nonché ai manuali messi a disposizione dall’Autorità medesima. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara disciplinata nel presente documento devono quindi attenersi alle istruzioni impartite dall’Autorità.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 13 del d.lgs. 50/2016 “*Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC*”.

A tal fine l’allora A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha adottato la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (successivamente modificata nelle adunanze del giorno 8 maggio e 5 giugno 2013), con oggetto “*Attuazione dell’art. 6 bis del d.lgs. 163/2006 [...]*”, in virtù della quale tutti gli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale dell’A.V.C.P. (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCPass operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASS_{OE}, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.

6. In caso di avvalimento si rimanda a quanto previsto nel paragrafo “AVVALIMENTO (ART. 89 D. LGS. n. 50/2016)” del presente Disciplinare.

A.6) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

1. Il concorrente dovrà caricare "a sistema" - nell’apposita sezione “*ATTESTAZIONE CONTRIBUTO ANAC*” - il PDF della ricevuta attestante il versamento della contribuzione di € **70,00** (euro settanta) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n.1300 del 20 dicembre 2017, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266.

Per le modalità di pagamento del contributo si rimanda alle indicazioni fornite nella citata Delibera n.1300/2017, reperibile sul sito dell’ANAC www.anticorruzione.it, sezione “Contributi in sede di gara”.

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione” oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.

A.7) IMPOSTA DI BOLLO dovrà essere caricata sul sistema la scansione del modello F23 debitamente compilato e quietanzato per l’assolvimento dell’imposta di bollo. L’imposta ammonta ad € **16,00**.

Nella compilazione del modello F23 dovranno essere riportati:

- nel campo 4 le generalità del concorrente

- nel campo 5 le generalità della Stazione Appaltante (Comune di Cassano delle Murge - Codice Fiscale 00878940725);
- nel campo 6 il codice dell'ufficio TUE;
- nel campo 10 l'anno (2019) ed il numero completo del CIG (7892429E6F);
- nel campo 11 il codice tributo 456T;
- nel campo 12 la descrizione "Imposta di bollo".

A.8) DICHIARAZIONI BANCARIE - dovranno essere caricate sul sistema almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385; l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare, ai sensi dell'art.86, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. I suddetti documenti dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti dichiaranti oppure essere scansione del documento cartaceo originale e firmati digitalmente dal concorrente quale copia conforme all'originale.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare una offerta tecnica articolata come di seguito indicato al successivo punto B.1).

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla gara.

Si precisa, infine, che non saranno ritenute accettabili offerte peggiorative o incompatibili con il progetto esecutivo. Nel caso in cui l'offerta non sia ritenuta accettabile dalla commissione di aggiudicazione non si procederà pertanto all'apertura della relativa offerta economica ed il concorrente sarà escluso dalla gara.

B.1) CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento ai seguenti criteri e sub-criteri di natura qualitativa:

	CRITERI e SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI
A	Proposte migliorative relativamente alle opere esterne	30
A1	<i>miglioramento del sistema di isolamento delle pareti verticali</i>	8
A2	<i>miglioramento del pacchetto di copertura orizzontale</i>	8
A3	<i>sistema di protezione dei generatori termici esterni su via Rosselli</i>	4
A4	<i>miglioramento della sicurezza nella fruizione delle aree esterne su via Mameli</i>	4
A5	<i>interventi e proposte per il miglioramento della funzionalità dell'area ludico sportiva esterna</i>	6
B	Proposte migliorative relativamente agli impianti antincendio	26
B1	<i>miglioramento del locale tecnico antincendio ai fini dell'ottimizzazione delle attività manutentive sui gruppi di pressurizzazione e della durabilità dell'opera</i>	8

B2	<i>miglioramento generale delle caratteristiche dei gruppi antincendio, delle condizioni di controllo, degli impianti idrici antincendio e di illuminazione di sicurezza</i>	7
B3	<i>miglioramento della sicurezza del sistema di accesso ed evacuazione esterno e del raccordo con la scala antincendio su via Rosselli</i>	6
B4	<i>implementazione delle soluzioni migliorative nei procedimenti tecnico-amministrativi dell'Ente e nei rapporti con gli altri Enti e soggetti competenti</i>	5
C	Proposte migliorative relativamente agli infissi	8
C1	<i>soluzioni tecnologicamente innovative, o comunque migliorative, tese alla soluzione delle problematiche di controllo e filtrazione della luce solare, e di implementazione dei ricambi d'aria</i>	8
D	Proposte migliorative di innovazione progettuale	8
D1	<i>Metodi e strumenti elettronici di presentazione delle migliorie progettuali e supporto alla Stazione Appaltante nell'implementazione delle stesse nell'esecutivo a base di gara</i>	8
E	Proposte migliorative relativamente agli interventi interni	23
E1	<i>miglioramento ed eventuale completamento delle caratteristiche estetiche, funzionali e di durabilità dei pavimenti</i>	10
E2	<i>soluzioni migliorative per minimizzare le interferenze delle lavorazioni con le attività scolastiche in corso</i>	4
E3	<i>soluzioni migliorative per la messa in sicurezza degli archivi e locali tecnici interrati</i>	4
E4	<i>soluzioni tecnologicamente innovative orientate alla qualità ed efficientamento dell'illuminazione artificiale</i>	5
TOTALE		95

Si precisa che quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci e negli elaborati di progetto esecutivo è da considerarsi “minimo inderogabile”. Le eventuali migliorie proposte dal concorrente ed accettate dalla Stazione Appaltante saranno a totale carico dell’aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci di elenco prezzo previste per l’appalto e a cui si riferiscono.

La documentazione relativa all’offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana.

Non saranno valutate le facciate ulteriori rispetto al numero massimo indicato di seguito a proposito dei sottocriteri di cui ai punti: a (a.1,a.2,a.3,a.4,a.5), b (b.1,b.2,b.3) e c e d .

La copertina e l’indice non devono essere conteggiati nei limiti di seguito indicati.

Il contenuto dovrà essere così articolato:

- a) Una **relazione tecnico-illustrativa per il criterio “A”, di un massimo di 12 facciate di formato A4, numerate, con dimensione carattere minimo 12**. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti a ciascuno dei sottocriteri di cui il criterio è composto. La relazione sarà articolata in capitoli, corrispondenti a ciascuno dei sottocriteri, come sopra indicati, e per ogni sottocriterio potranno essere allegati eventuali elaborati grafici che non dovranno superare n.3 facciate in formato A3.
- b) Una **relazione tecnico-illustrativa per il criterio “B”, di un massimo di 12 facciate di formato A4, numerate, con dimensione carattere minimo 12**. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti a ciascuno dei sottocriteri di cui il criterio è composto. La relazione sarà articolata in capitoli, corrispondenti a ciascuno dei sottocriteri, come sopra indicati, e per ogni sottocriterio potranno essere allegati eventuali elaborati grafici che non dovranno superare n.3 facciate in formato A3.

- c) Una **relazione tecnico-illustrativa per il criterio “C”, di un massimo di n.4 facciate di formato A4, numerate, con dimensione carattere minimo 12**. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti al criterio. La relazione sarà articolata in un singolo capitolo, corrispondente al sottocriterio costituente il criterio, come sopra indicato, per il quale potranno essere allegati eventuali elaborati grafici che non dovranno superare n.3 facciate in formato A3.
- d) Una **relazione tecnico-illustrativa per il criterio “D”, di un massimo di 4 facciate di formato A4, numerate, con dimensione carattere minimo 12**. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti al criterio. La relazione sarà articolata in un singolo capitolo, corrispondente al sottocriterio costituente il criterio, come sopra indicato, per il quale potranno essere allegati eventuali elaborati grafici che non dovranno superare n.3 facciate in formato A3.
- e) Una **relazione tecnico-illustrativa per il criterio “D”, di un massimo di 12 facciate di formato A4, numerate, con dimensione carattere minimo 12**. Nella relazione saranno adeguatamente descritte e riassunte le caratteristiche e gli aspetti riferiti a ciascuno dei sottocriteri di cui il criterio è composto. La relazione sarà articolata in capitoli, corrispondenti a ciascuno dei sottocriteri, come sopra indicati, e per ogni sottocriterio potranno essere allegati eventuali elaborati grafici che non dovranno superare n.3 facciate in formato A3.

Si precisa, altresì, che:

- le soluzioni tecniche-funzionali migliorative e/o integrative saranno da intendersi comprese nell’offerta presentata e non potranno dare luogo ad ulteriori oneri, e verranno poste in essere ad insindacabile giudizio di merito da parte della Stazione Appaltante. Esse comunque non devono costituire variante al progetto posto a base di gara;
- nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione all’elaborazione e studi inerenti alle soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell’offerta.

B.2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

I documenti costituenti **il contenuto dell’offerta tecnica (Punto B.1)** e relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inseriti sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, *l’offerta tecnica* deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **già costituiti**, *l’offerta tecnica* potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

(C.1 Offerta Economica – C.2 Dettaglio economico costi della manodopera – C.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica)

C.1) OFFERTA ECONOMICA

1. L’offerta economica dovrà:

- essere formulata “a sistema”, secondo il "facsimile" di sistema;

- in caso di concorrente che partecipa singolarmente essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente;
- in caso di R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE./Aggregazioni prive di soggettività giuridica costituendo essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I./Consorzio Ordinario/ GEIE/Aggregazione;
- in caso di R.T.I./Consorzi Ordinari/GEIE/Aggregazione prive di soggettività giuridica costituiti essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria;
- in caso di Consorzi ex art.45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e di Aggregazioni con soggettività giuridica essere sottoscritta legale rappresentante del Consorzio/Aggregazione (organo comune in questa ultima fattispecie);
- essere caricata “a sistema”.

2. Detta offerta economica dovrà:

- a) contenere il prezzo offerto dal concorrente, che deve essere inferiore rispetto all'importo a base d'asta (*oneri per la sicurezza esclusi*) pari a €536.566,83 (IVA esclusa);
- b) riportare i costi della sicurezza afferenti l'attività di impresa ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.. Detti costi sono quelli che afferiscono all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, sostenuti dall'impresa stessa per l'attuazione delle misure necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi per i lavoratori all'interno del luogo di lavoro (ad esempio per Dispositivi di Protezione individuale, sorveglianza sanitaria, etc.).

Nel caso vengano indicati costi della sicurezza pari a 0 (zero), si richiede una motivazione specifica sulla loro quantificazione, poiché tale parametro (costi pari a 0) costituisce indizio di anomalia.

Tali costi debbono essere quantificati dal concorrente e non debbono essere confusi con gli “oneri per la sicurezza” necessari per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento, la cui quantificazione pari a €65.278,14 (IVA esclusa) è già stata operata a monte dalla Stazione Appaltante.

- c) riportare i costi della manodopera previsti dall'art. 95, comma 9, del d.lgs. 50/2016 s.m.i..

3. In relazione al ribasso non saranno prese in considerazione più di due cifre decimali dopo la virgola.

4. Potrà essere prodotta una sola offerta. Non sono, pertanto, ammesse offerte alternative o successive. L'offerta dovrà rimanere fissa, invariabile e vincolante per almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, salva la facoltà del Punto Ordinate di richiedere agli offerenti il prolungamento della cauzione per ulteriori 180 giorni, qualora per giustificati motivi la procedura selettiva non possa concludersi entro il termine originario di validità dell'offerta.

C.2) DETTAGLIO ECONOMICO COSTI DELLA MANODOPERA indicazione, ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, dei costi della manodopera, da inserire, in aggiunta all'offerta economica, **firmato digitalmente** dal titolare / legale rappresentante / procuratore del soggetto concorrente

Il dettaglio economico è costituito **dall'allegato** alla documentazione di gara con il titolo **“Dettaglio economico costi della manodopera”**.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario **non ancora costituiti**, il dettaglio economico deve essere sottoscritto con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, per i quali sussiste

l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), può essere sottoscritto con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria

C.3) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art.53, comma lett. a), del D.Lgs. n.50/2016.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Il predetto modello, contenente tutte le dichiarazioni corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, firmato digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere inserito nel sistema.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, **non ancora costituiti**, la dichiarazione: deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, **già costituiti**, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.1), la dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI- METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

Il punteggio complessivo nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base del criterio qualità/prezzo, **viene calcolato sommando il punteggio ottenuto dalla valutazione del "Contenuto dell'offerta tecnica"** (Punto B.1) e **il punteggio ottenuto dalla valutazione dell'offerta economica** (Punto C.1).

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione (tecnici ed economico/temporali) sono complessivamente pari a 100, suddivisi in:

- a) punti max all'offerta tecnica: **95**;
- b) punti max all'offerta economica: **5**;

sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui al precedente punto B.1 e relativi punteggi e sub-punteggi sotto indicati, nonché sulla base di quanto indicato al punto 2 del presente paragrafo 3 mediante il metodo aggregativo compensatore.

Il calcolo degli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la

seguinte formula:

$$C_{(a)} = \sum n [W_i \times V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'Offerta (a);

$\sum n$ = sommatoria totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

1) Offerta tecnica (max 95 punti)

Il punteggio massimo attribuibile agli elementi di valutazione è corrispondenti a quello dei sotto-criteri di natura qualitativa esplicitato al precedente punto B.1.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata, da parte dei componenti la commissione giudicatrice, mediante l'attribuzione discrezionale dei coefficienti come di seguito indicato:

- 1) i commissari procederanno all'assegnazione dei coefficienti variabili tra 0 e 1 **per i singoli subcriteri** relativi a ciascun criterio di valutazione qualitativa e ai singoli criteri, ove non suddivisi in subcriteri, di cui alla soprariportata **“Tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi”** e alle **tabelle dei sub-criteri qualitativi** (punto B.1);
- 2) i coefficienti saranno attribuiti ai sub-criteri e ai criteri (ove non suddivisi in subcriteri) secondo la seguente scala di valori (senza possibilità di attribuzione di valori intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1,0	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Ottimo	0,8	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi apprezzabili di qualche pregio
Modesto	0,2	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Assente/irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- 3) il coefficiente definitivo di ogni singolo sub-criterio e di ogni criterio (ove non suddiviso in subcriteri) sarà determinato dalla media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito discrezionalmente a quel sub-criterio o criterio, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
- 4) il punteggio per ogni singolo criterio suddiviso in subcriteri sarà ottenuto sommando i punteggi dei singoli sub-criteri, ottenuti moltiplicando il coefficiente definitivo di ogni sub-criterio per il punteggio massimo attribuibile a tale sub-criterio indicato nelle tabelle elenco dei criteri e sub criteri qualitativi (punto B.1);
- 5) il punteggio per ogni singolo criterio non suddiviso in subcriteri sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente definitivo di tale criterio per il punteggio massimo attribuibile al criterio stesso indicato nelle tabelle elenco dei criteri e sub criteri qualitativi (punto B1);
- 6) nel caso in cui, per il singolo criterio, suddiviso in sub criteri, nessun concorrente ottenga il massimo punteggio attribuibile (**Tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi**), è

effettuata la riparametrazione dei punteggi, assegnando il punteggio massimo attribuibile al concorrente che ha ottenuto, per quel criterio, il punteggio più elevato. I punteggi degli altri concorrenti, riferiti allo stesso criterio, saranno ricalcolati proporzionalmente, con valori espressi in tre cifre decimali arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

- 7) i commissari procederanno per ogni singolo criterio al calcolo dei punteggi con le modalità sopraindicate; determineranno, quindi, per ogni concorrente, il punteggio totale attribuito agli elementi di natura qualitativa dell'offerta tecnica, sommando i punteggi dei singoli criteri di cui alla **“Tabella punteggio massimo attribuibile criteri qualitativi”**.
- 8) nel caso in cui nessuna offerta tecnica, a seguito della valutazione della Commissione, raggiunga il punteggio massimo di **95 punti**, verrà effettuata la **riparametrazione dei punteggi**, attribuendo **95 punti** all'offerta risultata migliore e riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre offerte secondo la seguente formula:

$$CT_{(a)} = C_{(a)} / C_{\max} * 95$$

dove:

$CT_{(a)}$ = valutazione normalizzata per l'offerta tecnica del concorrente (a) ;

$C_{(a)}$ = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica del concorrente (a)

C_{\max} = maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche prima della normalizzazione.

Alla migliore offerta tecnica sarà così attribuito il punteggio massimo a disposizione (95 punti) e, proporzionalmente sarà calcolato il punteggio di tutte le altre offerte.

Il punteggio relativo all'Offerta Tecnica verrà assegnato con attribuzione fino a due decimali, con arrotondamento della terza cifra decimale (0,005=0,01).

2) Offerta Economica (Max 5 punti)

Il coefficiente $V_{(a)}$ relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la formula **“PROPORZIONALITA' INVERSA (INTERDIPENDENTE) al ribasso (in funzione del Prezzo)”** come segue:

$$V_{(a)} = P_m / P_a$$

dove:

$V_{(a)}$ = coefficiente relativo all'offerta del concorrente (a)

P_m = prezzo più basso tra quelli offerti in gara

P_a = prezzo offerto dal concorrente (a)

Il punteggio economico da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando $V_{(a)}$ per il punteggio massimo attribuibile

La valutazione dell'offerta economica avverrà in automatico sul sistema telematico MePA.

Il punteggio totale di ciascun concorrente sarà dato dalla **somma** tra il **punteggio tecnico** e quello **economico** calcolati come sopra indicato.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto, dalla somma del punteggio per l'offerta tecnica e di quello per l'offerta economica, il punteggio complessivo più alto.

In caso di offerte con lo stesso punteggio totale si prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

MOTIVI DI NON AMMISSIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA

Determina la non ammissione alla gara dell'offerta il fatto che:

I - il soggetto concorrente:

- incorra in uno dei motivi di esclusione individuati all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- non sia in possesso dei criteri di selezione di cui al punto III.1.3) del bando di gara;
- anticipi nella documentazione amministrativa elementi di costo riconducibili all'offerta economica;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art.89 D.Lgs. 50/2016, un operatore economico che si trovi in una situazione ex art.110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016;
- abbia individuato, quale impresa ausiliaria ex art.110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016, un operatore economico che si trovi nelle ipotesi di cui all'art.186bis RD 267/1942 o sottoposto a curatela fallimentare;
- abbia individuato, nel caso in cui lo stesso sia un Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art.45, D.Lgs. n.50/2016, quale impresa consorziata un operatore economico che si trovi in una situazione ex art.110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016;

II - la domanda di partecipazione di cui al punto A.1):

- manchi;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non sia definita la forma nella quale il soggetto intende partecipare alla gara;
- non sia firmata digitalmente;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti:
 - non contenga l'indicazione delle quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti oppure le quote stesse siano inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art.92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010;
 - non contenga l'indicazione delle categorie delle lavorazioni che saranno eseguite;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni necessarie alla partecipazione di cui al punto A.1) del presente disciplinare;

III - Il Documento di Gara Unico Europeo

- manchi in riferimento anche ad uno solo degli operatori economici che ai sensi del presente disciplinare risulta tenuto a presentarlo ovvero non contenga le dichiarazioni idonee a permettere la verifica del possesso dei requisiti e di tutte le condizioni di partecipazione, ivi compresi i criteri di selezione;
- evidenzi la presenza, in relazione agli operatori economici cui è riferito, di motivi di esclusione

ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 o ai sensi della vigente normativa in materia;

- non sia sottoscritto con firma digitale;

IV - in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti l'atto costitutivo:

- manchi;
- non contenga le prescrizioni di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 48 del D.Lgs. n.50/2016;
- non risulti redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;

V - la Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa consorziata di cui al modello A.2.1):

- manchi, anche solo per una delle consorziate indicate nel DGUE del Consorzio lett. b) o lett. c) comma 2, art.45 del D.Lgs. n.50/2016;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nel paragrafo 2 del modello A.2.1);
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa consorziata;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa consorziata;

VI- in caso di avvalimento:

- la "Scheda avvalimento art.89", contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A.2.2):

- manchi, anche solo per una delle imprese ausiliarie indicate nel DGUE;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nei paragrafi 2 e/o 3 del modello A.2.2;
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- manchi l'impegno, nei confronti dell'operatore economico concorrente e della stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, risorse e mezzi di cui è carente lo stesso concorrente e/o le medesime risorse e mezzi non siano espressamente e compiutamente individuati;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;

- Il contratto di avvalimento:

- non sia stato prodotto l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti del contratto oppure la copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, come da richiesta riportata al paragrafo relativo all'avvalimento del presente disciplinare;
- non riporti in modo compiuto, esplicito ed esauriente tutti gli elementi del contratto richiesti al paragrafo relativo all'avvalimento del presente disciplinare;

VII - la Scheda ausiliaria art.110 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi del presente Disciplinare) contenente i dati generali e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria di cui al modello A.2.3):

- manchi;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nei paragrafi 2 e/o 3 del modello A.2.3);
- sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dalla dichiarazione stessa munita del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria ex art.110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016;
- non sia sottoscritta con firma digitale;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare l'impresa ausiliaria;
- manchi l'impegno nei confronti dell'operatore economico concorrente e nei confronti della stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

VIII - la dichiarazione Possesso requisiti art.90 del DPR n.207/2018 e art.83 del D.Lgs. n.50/2016 di cui al modello A.2.4):

- manchi;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) dall'impresa in possesso dei requisiti ex art.90 del DPR n.207/2018 e art.83 del D.Lgs. n.50/2016 parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti;
- non sia firmata digitalmente o sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

IX- la Dichiarazione art.80 comma 5 lettere f-bis e f-ter di cui al modello A.2.5):

- manchi;
- non sia firmata digitalmente o sia firmata digitalmente da una persona che non risulti munita del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;
- non sia presentata, firmata digitalmente (dal titolare, legale rappresentante o procuratore) da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario di concorrenti o dall'impresa ausiliaria;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto partecipante alla gara;

X - la garanzia di cui al punto A.3):

- manchi;
- sia stata costituita in una forma diversa da quella indicata ai periodi **A.3.1)**, **A.3.2)** o rilasciata da un soggetto diverso da quello previsto al punto **A.3.4)**;
- sia stata costituita con un importo inferiore a quello richiesto al punto **A.3)**;
- ai sensi del periodo **A.3.4)** del punto **A.3)** sia rilasciata da **imprese bancarie o assicurative** che **non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n.385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- ai sensi del periodo **A.3.2.1)** del punto **A.3)** non rechi la **firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e non preveda espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile,
 - l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni**, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- ai sensi del periodo **A.3.3)** del punto **A.3)** sia stata costituita con l'importo ridotto ai sensi dell'art.93, comma 6, D.Lgs. n.50/2016 ma non siano stati indicati i presupposti ivi individuati che diano titolo alla riduzione operata;
- in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti/consorzi ordinari non contenga le specifiche prescrizioni indicate nel punto **A.3)**;

XI- l'impegno di cui al punto A.4) (nei casi in cui è previsto):

- manchi;
- non sia rilasciato dai soggetti previsti all'art.93, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 o non sia espressamente riferito al raggruppamento o consorzio di cui all'art.2602 del codice civile, oppure al GEIE;
- sia rilasciato da **imprese bancarie o assicurative che non rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciato dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. 385/1993 che **non svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie** e che **non sono sottoposti a revisione contabile** da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che **non abbiano i requisiti minimi di solvibilità** richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

XII - il pagamento di cui al punto A.6) non sia stato effettuato, entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, per l'importo previsto nello stesso punto **A.6)**;

XIII - la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio;

XIV - le dichiarazioni bancarie (ove richieste):

- manchino;
- non siano rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385;
- l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, non comprova, ai sensi dell'art.86, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

XV - l'offerta economica e/o il dettaglio economico costi della manodopera di cui al punto C.1) siano stati inserite all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica per l'invio delle offerte destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica o all'interno della "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

MOTIVI TECNICO/ECONOMICI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta tecnica di cui al punto B.1.:

- manchi;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti;
- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;
- manchi anche uno solo degli elementi di cui indicati nel "Contenuto dell'offerta tecnica" di cui al punto B.1);
- sia ritenuta inaccettabile dalla commissione giudicatrice in quanto peggiorativa o incompatibile con il progetto esecutivo a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C.1) e/o il dettaglio economico di cui al punto C.2):

- manchino;
- non siano firmati digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non siano firmate digitalmente dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti;
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti non siano firmate digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica di cui al punto C.1):

- non contenga l'indicazione del prezzo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa ai sensi dell'art.95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 ovvero l'importo indicato sia pari a zero;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo complessivo dei lavori, al netto dei costi della sicurezza, pari a €536.566,83 (IVA esclusa);
- in caso di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria;

Determina l'esclusione dalla gara anche il fatto che il dettaglio economico di cui al punto C.2):

- non contenga l'indicazione del costo della manodopera ai sensi dell'art 95 comma 10 Dlgs. 50/2016 ovvero l'importo indicato sia pari a zero.

L'amministrazione esclude dalla gara le offerte individuate anormalmente basse a seguito del procedimento di cui all'art.97, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite a offerta relativa ad altra gara.

AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto con rinuncia a ogni eccezione.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determinazione del responsabile del contratto entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione o dalla conclusione del procedimento di verifica dell'anomalia. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione aggiudicatrice.
- Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato in gara di subappaltare lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dell'appalto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere, prima della formale presentazione della richiesta di subappalto, il nominativo del subappaltatore, in modo da anticipare nei suoi confronti i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 D.Lgs. n.50/2016 previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 .
- L'aggiudicatario ha diritto a un'anticipazione secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n.50/2016.
- L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge n.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
- le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (GURI e due quotidiani) e dell'avviso esito

di gara (GURI e due quotidiani) sono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso di dette spese, direttamente alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

- Le spese di bollo e registro sono a carico dell'aggiudicatario.

CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Dopo l'aggiudicazione verranno effettuati i **controlli sul possesso dei criteri di selezione** di cui all'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 richiesti nel bando di gara, **nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale** (*assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art.80 D.Lgs. n.50/2016 e ai sensi di altra normativa in materia*).

- Nel caso in cui l'aggiudicatario sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, la stazione appaltante, **qualora in fase di presentazione dell'offerta sia stata prodotta una scansione della relazione**, chiederà di produrre l'originale della relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. n.267/1942 che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art.161 del R.D. n.267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia costituito la garanzia provvisoria sotto forma di assegno circolare e, **in fase di presentazione dell'offerta abbia prodotto la scansione del titolo**, dovrà produrre il documento originale che sarà restituito al momento della presentazione della garanzia definitiva.

Sui soggetti da sottoporre a controllo sono effettuati altresì i controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati ai sensi del D.P.R. n.445/2000 per la partecipazione alla gara. Tali controlli sono effettuati:

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n.50/2016, sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento, anche nei confronti della/e impresa/e indicata/e dal concorrente come ausiliaria/e;
- nel caso in cui l'aggiudicatario singolo o una delle mandanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti abbia dichiarato di essere stata ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex art.186-bis del R.D. n.267/1942, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dell'operatore economico indicato quale ausiliario qualora l'aggiudicatario singolo e/o la mandante siano tenuti ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi dell'art.110, comma 5, D.Lgs. n.50/2016.

In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l'Amministrazione aggiudicatrice può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. n.445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione, ai sensi della vigente normativa in materia, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art.83 individuati al punto III.1.3) del Bando di gara, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese, l'Amministrazione procede:

- all'esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a disporre la decadenza dall'aggiudicazione, nel caso di controllo con esito negativo sull'aggiudicatario, e a individuare il nuovo aggiudicatario;

- relativamente all'aggiudicatario, all'escussione della cauzione provvisoria prodotta, ove ricorrano i presupposti dell'art.93, comma 6, D.Lgs. n.50/2016, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

L'Amministrazione aggiudicatrice procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l'operatore economico, che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee (o, eventualmente, delle ulteriori certificazioni previste dal comma 7 dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016), in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, non documenti detto possesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n.445/2000.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà presentare altresì la documentazione di cui all'art.90, del D.Lgs. n.81/2008.

Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario dia esito negativo l'Amministrazione:

- dispone la decadenza dall'aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria;
- effettua le eventuali comunicazioni e/o segnalazioni ai competenti enti /organi di vigilanza.

Dopo l'aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:

- versare l'importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire e produrre la garanzia definitiva di cui all'art.103 D.Lgs. n.50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione e l'Amministrazione aggiudicatrice, conseguentemente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- produrre **la Polizza assicurativa (art.103, comma 7, D.Lgs. n.50/2016) secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto** per un massimale pari all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto.
- produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art.48, commi 12 e 13, D.Lgs. n.50/2016;
- produrre il piano operativo della sicurezza e i documenti per la verifica di idoneità tecnico professionale di cui all'art 90 D.Lgs. n.81/2008;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.50/2016, salvo che non si rientri in uno dei casi di cui all'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Garanzia definitiva (art. 103 D.Lgs. n. 50/2016)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) del 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere **rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare la **firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni**, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. n.50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7, D.Lgs. n.50/2016.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione aggiudicatrice compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1) - Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "Domanda di partecipazione", nel "DGUE" e nell'offerta tecnica di cui al punto B.1) del presente disciplinare, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2) - Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi,

quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3) - **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n.50/2016, dalla Legge n.241/1990.

4) - **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003.

5) - **Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassano delle Murge.

Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del contratto, Dott. Ing. Domenico Satalino.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Pubblica Amministrazione (MePA), Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Consip S.p.A..

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del sistema e del Comune di Cassano delle Murge assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE EX ART. 29 e EX ART.76 DEL D.LGS. N.50/2016, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

L'Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt.29 e 76 del D.Lgs n.50/2016 saranno effettuate mediante l'apposita funzione di messaggistica presente sul portale ovvero (in caso di temporaneo malfunzionamento del portale) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n.241/1990 il **responsabile unico del procedimento** è *l'ing. Domenico Satalino, Tel. 080.32.11.406 – 328.925.60.23, e-mail: d.satalino@comune.cassanodellemurge.ba.it*.

Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. n.50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione non efficace;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione non efficace.

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione aggiudicatrice per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dall'art. 53 del Decreto stesso, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241. Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al **punto C.3)**, nonché quando tale dichiarazione manchi.

ALLEGATI

DGUE

MODELLO A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

MODELLO A.2.1 - DATI GENERALI E ULTERIORI DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE

MODELLO A.2.2 - SCHEDA AVVALIMENTO ART. 89 D. LGS. 50/2016

MODELLO A.2.3 - SCHEDA AVVALIMENTO ART. 110, COMMA 5, D. LGS. 50/2016

MODELLO A.2.4 - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART.90 DPR 207/2010 E ART.83 D.LGS. 50/2016

MODELLO A.2.5 - DICHIARAZIONE ART.80 COMMA 5 LETTERE F-BIS E F-TER D.LGS N.80/2016

MODELLO "SOPRALLUOGO - RICHIESTA VISITA DEI LUOGHI"

MODELLO "SOPRALLUOGO - DELEGA PER VISITA DEI LUOGHI"

MODELLO "DETTAGLIO ECONOMICO COSTI DELLA MANODOPERA"

DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA

Il Responsabile Settore III
Urbanistica Edilizia Privata – Lavori Pubblici
Gestione del Territorio e del Patrimonio
Ing. Domenico Satalino